



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 66 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 11/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di Modica

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica del 11.04.2014, redatto dal T.d.P. Dott. Antonino FRASCA e T.d.P. Dott. Vincenzo DIAMANTE, relativo all'accertamento, effettuato alle ore 17,30, presso l'esercizio di ristorazione "IL MERCATO", ad Ispica, via Umberto n.° 34, ove la società "CLEAN SERVICE s.r.l.", di cui è legale rappresentante il Sig. COLASANTE Enio nato a Guardiagrele (CH) il 24.04.1957 e residente a Pescara, via Ragazzi del '99, n.° 7, già in possesso della registrazione DIA n.° 088005562910724M140079 per l'attività di preparazione pasti per le mense scolastiche del Comune di Pozzallo, conduce l'attività di preparazione, confezionamento e trasporto pasti per il CPSA di Pozzallo, senza avere aggiornato il proprio manuale aziendale di autocontrollo HACCP con le nuove procedure;

**Atteso**, pertanto, che a carico del predetto Sig. COLASANTE Enio, legale rappresentante della "CLEAN SERVICE s.r.l." è stata accertata e contestata la violazione di cui all'art. 6 del regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita " L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000";

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta, oltre la somma di €. 8,60 per spese procedimento;

**Atteso** che la violazione è stata contestata al sig. SATTA Giuseppe, presente all'ispezione nella qualità di responsabile della produzione ed è stata notificata a mezzo raccomandata con A.R. n° 14886411246-2 al Sig. COLASANTE Enio, quale legale rappresentante della Clean Service s.r.l. specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. COLASANTE Enio, nella qualità di legale rappresentante dell'esercizio "*CLEAN SERVICE s.r.l.*" sito ad Ispica in via Umberto, n.° 34 con nota prot. n.° E – 0012681 del 20.06.2014;

**Visto** l'atto di delega prodotto all'Ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa in sede di audizione per conto del Sig. COLASANTE Enio, in favore dell'agronomo Dott. Paolo Terranova, che veniva contestualmente autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario alla difesa in sede di audizione;

**Visto** il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Dott. Terranova Paolo, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 10.07.2014, alle ore 11,05;

**Viste** le controdeduzioni a firma dei Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. U.O.T. di Modica Dott. Frasca Antonino e Dott. Diamante Vincenzo, prot. n.° 2268/SIAN del 14.07.2014;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. COLASANTE Enio nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

L'ispezione dell'11.04.2014, effettuata dai Tecnici della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Ragusa, ha accertato la violazione dell'art. 6 del Reg. CE n.° 852/2004, in relazione all'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 193/2007, che punisce la mancata predisposizione, da parte dell'operatore, a livello diverso da quello della produzione primaria, di procedure HACCP, ai sensi dell'art. 5 del Reg. 852/04, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, nonché la inadeguatezza di requisiti e procedure di cui all'articolo 6, commi 4,5, e 6, comunque presenti.

Negli scritti difensivi il trasgressore eccepisce anzitutto un presunto *difetto di adeguata motivazione* essendosi limitati, a suo dire, i verbalizzanti a richiamare genericamente l'assenza di aggiornamento del proprio manuale di autocontrollo HACCP con le nuove procedure.

Tale motivazione non appare affatto generica in quanto fotografa uno stato di fatto che di per se costituisce una violazione che si consuma con la omissione. Una violazione di tipo commissivo avrebbe comportato una maggiore specificità rappresentativa.

Altra contestazione che solleva il ricorrente è la presunta "*erronea e/o falsa rappresentazione del manuale aziendale di autocontrollo HACCP, mancanza di presupposti per la emanazione dell'atto*".

A tal proposito il ricorrente negli scritti difensivi, sintetizzando, sostiene che il manuale HACCP esistente descrive nella sua interezza le procedure di preparazione giornalieri. E' vero però che la variazione significativa del ciclo produttivo: da preparazione pasti per mensa scolastica a preparazione pasti per il centro di accoglienza CPSA, non è certo da considerare sovrapponibile sia per la qualità, sia per il genere e sia per la quantità dei pasti prodotti destinati ad una utenza diversa dalla precedente e variegata.

Da considerare anche che gli orari di preparazione sono diversi dai precedenti, come prevede il nuovo contratto di affitto della azienda. Per cui l'aggiornamento dell'HACCP è senz'altro necessario.

Come affermato dagli stessi Tecnici della Prevenzione nel rapporto ex art. 17 L. 689/81: "*la modifica del ciclo produttivo andava annotata nel manuale di autocontrollo HACCP con l'aggiornamento delle procedure, preparazione dei pasti, confezionamento e trasporto e l'individuazione dei punti critici derivanti dal nuovo servizio espletato ....*"

Pertanto non può che riconoscersi la fondatezza della violazione contestata e sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 06.11.2007 n.° 193.

Si ritiene di poter, comunque, applicare la sanzione nel minimo edittale riconoscendo la buona fede del trasgressore e non ritenendo che tale fattispecie sanzionata sia da considerare della stessa indole della precedente violazione già sanzionata con ordinanza n° 12/2014.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' altresì concessa la rateazione (siccome richiesta ) per un numero di rate non superiore a dodici. In tal caso, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 23/07/2014

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Ariò*

